

ISSN 2785-5228



**EUWEB**

**EU-WESTERN BALKANS**

Cooperation on Justice and Home Affairs



**EUWEB Legal Essays**  
Global & International Perspectives  
Issue 2/2024

EDITORIALE  
SCIENTIFICA

ES



### EDITOR-IN-CHIEF

**Teresa Russo**, University of Salerno (Italy)

### MANAGING EDITOR

**Ana Nikodinovska Krstevska**, University “Goce Delčev” of Štip (North Macedonia)

### ASSOCIATED EDITORS

**Francesco Buonomenna**, University of Salerno (Italy)

**Gaspere Dalia**, University of Salerno (Italy)

**Erjon Hitaj**, University of Vlore “Ismail Qemali” (Albania)

**Rossana Palladino**, University of Salerno (Italy)

### EDITORIAL COMMITTEE

**Giuseppe Cataldi**, University of Naples “L’Orientale” (Italy)

**Angela Di Stasi**, University of Salerno (Italy)

**Elżbieta Feret**, University of Rzeszów (Poland)

**Pablo Antonio Fernández Sánchez**, University of Sevilla (Spain)

**Olga Koshevaliska**, University “Goce Delčev” of Štip (North Macedonia)

**Pietro Manzini**, Alma Mater Studiorum University of Bologna (Italy)

**Nebojsa Raicevic**, University of Niš (Serbia)

**Giancarlo Scalese**, University of Cassino and Southern Lazio (Italy)

**Anna Lucia Valvo**, University of Catania (Italy)

**Jan Wouters**, University of KU Leuven (Belgium)

### SCIENTIFIC COMMITTEE

**Paolo Bargiacchi**, KORE University of Enna (Italy)

**Ivana Bodrožić**, University of Criminal Investigation and Police Studies, Belgrade (Serbia)

**Valentín Bou Franch**, University of Valencia (Spain)

**Elena Crespo Navarro**, University Miguel Hernández Elche (Spain)

**Luigi Daniele**, University of Roma Tor Vergata (Italy)

**Jordi Nieva Fenoll**, University of Barcellona (Spain)

**Luigi Kalb**, University of Salerno (Italy)

**Anja Matwijkiw**, Indiana University Northwest (United States of America)

**Massimo Panebianco**, University of Salerno (Italy)

**Ioannis Papageorgiou**, Aristotle University of Thessaloniki (Greece)

**Nicoletta Parisi**, Catholic University of the Sacred Heart of Milan (Italy)

**Francisco Pascual Vives**, University of Alcalà, Madrid (Spain)

**Dino Rinoldi**, Catholic University of the Sacred Heart of Milan (Italy)

### REVIEWING COMMITTEE

**Ersi Bozheku**, University of Tirana (Albania)

**Marco Borraccetti**, University of Bologna (Italy)

**Federico Casolari**, University of Bologna (Italy)

**Francesco Cherubini**, University of Luiss Guido Carli, Rome (Italy)

**Fabio Coppola**, University of Salerno (Italy)

**Jasmina Dimitrieva**, University “Goce Delčev” of Štip (North Macedonia)

**Miroslav Djordjevic**, Institute for Comparative Law, Belgrade (Serbia)

**Angela Festa**, University of Campania “L. Vanvitelli” (Italy)

**Jelena Kostić**, Institute for Comparative Law, Belgrade (Serbia)

**Ivan Ingravallo**, University of Bari “Aldo Moro” (Italy)

**Elena Maksimova**, University “Goce Delčev” of Štip (North Macedonia)

**Daniela Marrani**, University of Salerno (Italy)

**Francesca Martinez**, University of Pisa (Italy)  
**Marina Matić Bošković**, Institute of Criminological and Sociological Research, Belgrade (Serbia)  
**Heliona Miço**, EPOKA University of Tirana (Albania)  
**Pietro Milazzo**, University of Pisa (Italy)  
**Stefano Montaldo**, University of Turin (Italy)  
**Giuseppe Morgese**, University of Bari “Aldo Moro” (Italy)  
**Niuton Mulleti**, EPOKA University of Tirana (Albania)  
**Amandine Orsini**, Université Saint-Louis, Brussels (Belgium)  
**Mario Panebianco**, University of Salerno (Italy)  
**Leonardo Pasquali**, University of Pisa (Italy)  
**Christian Ponti**, University of Milano (Italy)  
**Valentina Ranaldi**, University “Niccolò Cusano” of Rome (Italy)  
**Fabio Spitaleri**, University of Trieste (Italy)  
**Ismail Tafani**, University of Barleti (Albania)  
**Maria Torres Perez**, University of Valencia (Spain)  
**Paolo Troisi**, University of Rome Tor Vergata (Italy)

#### **EDITORIAL ASSISTANTS**

**Stefano Busillo**, University of Salerno (Italy)  
**Elisabetta Lambiase**, University of Bari “Aldo Moro” (Italy)  
**Miriam Schettini**, University of Pisa (Italy)  
**Gabriele Rugani**, University of Pisa (Italy)  
**Emanuele Vannata**, University of Salerno (Italy)  
**Ana Zdraveva**, University “Goce Delčev” of Štip (North Macedonia)

Rivista semestrale on line EUWEB Legal Essays. Global & International Perspectives

[www.euweb.org](http://www.euweb.org)

Editoriale Scientifica, Via San Biagio dei Librai, 39 – Napoli

Registrazione presso il Tribunale di Nocera Inferiore n° 5 del 23 marzo 2022

ISSN 2785-5228

Index  
2024, No. 2

**EDITORIAL**

**Jasmina Dimitrieva**

*The Silence of the Migrant Children Falling Prey to Violence, Abuse and Exploitation* 6

**ESSAYS**

**Iliana Cenevska**

*How Do “National Identity” Considerations Factor into the Way the EU Employs Its Values-Based Conditionality? Exploring a Complex Interplay* 17

**Marieta Safta**

*The Concept of Family in Romanian Legislation. Constitutional Perspective and Influences on the Criminal Procedure* 41

**Roze Surlovska**

*Analysis of Mob Violence and Skinhead Attacks on Roma Through the Prism of Racism* 55

**FOCUS ON JUDICIAL COOPERATION IN CRIMINAL MATTERS**

**Fulvio Baldi**

*Rete giudiziaria europea penale, magistrati di collegamento ed esperti giuridici presso le ambasciate: una molteplicità di figure per una cooperazione più efficace* 70

**Alessandro Di Vico**

*La cooperazione tra Romania e Italia: il caso Italat-Paestum* 75

**CONFERENCE SPEECHES**

**Francesca Iervolino**

*Principio di effettività della tutela nella procedura per il riconoscimento della protezione internazionale* 82

**Luigi Palmieri**

*L'ufficio del Pubblico ministero europeo tra esigenze investigative e garanzie difensive* 93

**AFTERWORD**

**Teresa Russo**

*Jean Monnet Chair “Promoting Public Awareness on Enlargement, EU Values and the Western Balkans’ Accession” (EUVALWEB): Balance Sheet of the Second Year of Activity* 101

## LA COOPERAZIONE TRA ROMANIA E ITALIA: IL CASO ITALAT-PAESTUM

di Alessandro Di Vico\*

La cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea riveste un'importanza preminente per la realizzazione degli obiettivi stabiliti dall'articolo 3 del Trattato sull'Unione europea (TUE), ove viene istituito uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, in cui i controlli alle frontiere interne sono eliminati<sup>1</sup>. Tanto si estrinseca, parimenti, nel Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), all'articolo 67, che definisce gli obiettivi da perseguire nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, nonché, agli articoli 87 a 89, dedicati precipuamente alla cooperazione in materia penale, tema del presente contributo. È di tutta evidenza che, affinché si possa aver piena contezza dell'efficacia e della centralità di tale tipologia di strumento di collaborazione internazionale, non si può prescindere dalla rappresentazione di episodi concreti di cooperazione giudiziaria tra Stati membri dell'UE. All'uopo, dunque, appare particolarmente significativo segnalare alcuni recenti iniziative di cooperazione giudiziaria e di polizia tra l'Italia e la Romania. Nell'ambito della cooperazione tra i due predetti Stati, risulta di peculiare interesse e di particolare pregnanza l'attività svolta della Procura di Salerno, che ha vissuto numerose e virtuose esperienze di cooperazione con l'autorità giudiziaria rumena. Tali esperienze rappresentano un tassello importante per inferire incontrovertibilmente che lo stato della cooperazione giudiziaria penale tra questi due Stati membri goda davvero di "ottima salute".

La più significativa esperienza di cooperazione giudiziaria e di polizia che ha visto impegnate la Procura della Repubblica di Salerno e le Autorità Rumene ha riguardato una delle prime applicazioni, in Italia, delle previsioni del Regolamento UE 2018/1805<sup>2</sup>, afferente al c.d. "freezing order". Grazie alle relevantissime potenzialità di quest'innovativo strumento di cooperazione giudiziaria, nell'ambito di un procedimento di prevenzione collegato a reati di criminalità organizzata, la Procura di Salerno – applicando la procedura prevista dalla circolare ministeriale attuativa del predetto Regolamento<sup>3</sup> – è riuscita ad ottenere la confisca di numerosi beni, anche immobili e anche produttivi, presenti sul territorio rumeno.

Il bene più importante del compendio sottoposto ad ablazione è rappresentato dall'*ITALAT - PAESTUM*, un'azienda casearia che produceva mozzarella di bufala. L'azienda aveva la sua sede nella città di Timbro, in Transilvania e, in pochi anni, era divenuta un punto di riferimento nel settore dell'esportazione di prodotti caseari. Il problema è che in quell'azienda venivano riciclati parte dei proventi dell'attività delittuosa riconducibile ad un'associazione criminale operante sul territorio salernitano,

---

\* Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno.

<sup>1</sup> "[O]ffrire ai suoi cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne, in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone insieme a misure appropriate per quanto concerne i controlli alle frontiere esterne, l'asilo, l'immigrazione, nonché la prevenzione della criminalità e la lotta contro quest'ultima", articolo 3 del TUE.

<sup>2</sup> Regolamento (UE) 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca, del 14 novembre 2018, in GUUE L 303, del 28 novembre 2018, p. 1.

<sup>3</sup> Circolare 18 febbraio 2021 - Attuazione del Regolamento (UE) 2018/1805 relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca, prot. m\_dg\_DAG.18/02/2021.0035566.



ragion per cui, senza uno strumento di cooperazione giudiziaria così penetrante ed efficace<sup>4</sup>, difficilmente si sarebbe potuta arginare questa condotta così insidiosa di reimpiego illecito di denaro proveniente da delitto.

L'essere stato uno dei primi uffici giudiziari – se non addirittura il primo – ad aver dato attuazione concreta al Regolamento UE 2018/1805 è stato motivo di orgoglio per la Procura di Salerno e la collaborazione delle autorità rumene, sia politiche, sia amministrative, che giudiziarie, è stata massima e indispensabile per la compiuta riuscita dell'operazione. Tale esperienza è stata connotata da una spiccata tendenza al confronto, vissuta con il massimo rispetto reciproco, nonché, con sincero spirito di lealtà tra forze di polizia giudiziaria, magistrati e altri soggetti intervenuti nell'ambito di una procedura appena divenuta applicabile, ma portata a termine in maniera efficace, tempestiva e, soprattutto, senza alcuna complicazione.

La proficua collaborazione è stata indubitabilmente agevolata dagli ottimi rapporti tra l'Italia e la Romania, testimoniati, tra l'altro, nel mese di marzo di quest'anno, dalla stipula dell'importantissimo accordo bilaterale afferente al trasferimento delle persone condannate alle quali sia stata inflitta la misura dell'espulsione o quella dell'accompagnamento al confine<sup>5</sup>.

Ma al di là di questo dato sicuramente relevantissimo, il buon esito dell'attività di cooperazione è stato garantito anche grazie alle potenzialità intrinseche degli strumenti di cooperazione introdotti nel tessuto ordinamentale dal Regolamento UE 2018/1805, applicabile a partire dal 19 dicembre 2020.

È, infatti, opinione assolutamente condivisa tra gli esperti in materia di cooperazione che le previsioni di quest'importantissimo atto legislativo europeo rappresentino probabilmente il risultato più ambizioso finora raggiunto in materia di cooperazione giudiziaria europea, costituendo una fondamentale tappa di un lungo e tortuoso percorso volto, soprattutto, ad armonizzare, tra i Paesi membri dell'Unione europea, la normativa dei provvedimenti ablativi di beni derivanti da reato o comunque connessi a procedimenti penali<sup>6</sup>.

Il Regolamento UE 2018/1805, infatti, rappresenta un'appendice da molto tempo attesa del generale principio del reciproco riconoscimento delle decisioni delle autorità giudiziarie degli Stati membri dell'UE<sup>7</sup>, codificato – già nel 1999 nello storico Consiglio

<sup>4</sup> V., *ex multi*, C. GRANDI, *Il Regolamento (UE) 2018/1805 sul mutuo riconoscimento dei provvedimenti di congelamento e confisca: una svolta epocale non priva di incognite*, in *Diritto penale e processo*, 2019; A.M. MAUGERI, *Il Regolamento (UE) 2018/1805 per i provvedimenti di congelamento e di confisca: una pietra angolare per la cooperazione e l'efficienza*, in *Diritto Penale Comparato*, 2019, reperibile online <https://archiviodypc.dirittopenaleuomo.org/d/6411-il-regolamento-ue-20181805-per-il-reciproco-riconoscimento-dei-provvedimenti-di-congelamento-e-di-c>; A. ROSANÒ, *Congelamento e confisca di beni. Le novità del diritto dell'Unione europea nel quadro della cooperazione internazionale*, in *Eurojust*, fascicolo 1/2019, 2019; V.G. GIGLIO, E. DAMANTE, *Il Regolamento UE 2018/1805 e la sua presunta estensione alle misure preventive patrimoniali*, in [www.filodiritto.it](http://www.filodiritto.it), 2021; R.M. GERACI, *Il mutuo riconoscimento dei provvedimenti di congelamento e confisca: il Regolamento (UE) 2018/1805*, in *Processo penale e giustizia*, fascicolo n. 5, 2021, pp. 1268 – 1282; N. LEVANTINO, *Il Regolamento (UE) n. 2018/1805: la disciplina europea sul congelamento e la confisca, tra esigenze di cooperazione giudiziaria e tutela dei diritti*, in *Diritto comunitario e degli scambi internazionali*, fascicolo 1/2, 2022, pp. 229-248.

<sup>5</sup> Dichiarazione congiunta del Presidente del Consiglio della Repubblica italiana e del Primo Ministro della Romania sullo sviluppo del partenariato strategico consolidato italo-romeno, del 12 marzo 2024.

<sup>6</sup> N. PARISI, *Tecniche di costruzione di uno spazio penale europeo. in tema di riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie e di armonizzazione delle garanzie processuali*, in *Quaderni Europei*, 2012, fascicolo 38, p. 12 e ss.; C. GRANDI, *Mutuo riconoscimento in materia penale e diritti fondamentali. Il nodo delle confische*, Torino, 2023.

<sup>7</sup> V., *ex multis*, V. MITSILEGAS, *The constitutional implications of mutual recognition in criminal matters in the EU*, in *Common Market Law Review*, 2006, fascicolo 43, pp. 1277-1311; M. BORGERS, *Mutual recognition and the European Court of Justice: the meaning of consistent interpretation and autonomous*

Europeo di Tampere – all’art. 82, paragrafo 1 Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea e afferente a “*qualsiasi tipo di sentenza e decisione giudiziaria*”.

Proprio con tale atto del legislatore europeo, il mutuo riconoscimento è stato reso possibile anche in relazione ai provvedimenti di sequestro e confisca emanati nell’ambito di un procedimento in materia penale, inclusi i provvedimenti di confisca estesa, di confisca nei confronti dei terzi e, addirittura, di confisca senza condanna<sup>8</sup>.

Il legislatore europeo ha provato ad intervenire in tale materia anche attraverso fonti legislative non *self-executing* - come, ad esempio, la Direttiva 2014/41/UE<sup>9</sup> – ma, a dire il vero, i risultati applicativi si sono rivelati abbastanza deludenti, sia per la ritrosia di alcuni Stati a recepire in tempi rapidi la direttiva sia per gli obiettivi problemi afferenti alla diversità del perimetro concettuale dei provvedimenti di sequestro e di confisca che connotano i diversi ordinamenti<sup>10</sup>.

Proprio la consapevolezza delle predette difficoltà – unitamente all’importanza attribuita dal legislatore europeo al perseguimento della finalità del contrasto alle organizzazioni criminali, specie sul versante economico – ha portato alla scelta, da tanti definita “*drastica*”, di intervenire in *subiecta materia* attraverso lo strumento normativo del Regolamento ex articolo 288 TFUE, la cui peculiarità, come a tutti noto, è quella di essere direttamente applicabile, in tutti i suoi elementi, in ciascuno degli Stati membri dell’Unione, senza necessità di alcuna trasposizione interna.

Anche rispetto all’ambito operativo del congelamento e della confisca dei beni – come testimonia proprio il caso della ITALAT - PAESTUM – il Regolamento ha fortemente innovato ed esteso rispetto alla Direttiva 2014/42/UE.

Invero, l’atto legislativo regolamentare dovrebbe applicarsi a tutti i provvedimenti di congelamento e a tutti i provvedimenti di confisca emessi nel quadro di un “*procedimento in materia penale*”. Con tale ultimo termine, come noto, si allude ad un “*concetto autonomo del diritto dell’Unione interpretato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, ferma restando la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo*”<sup>11</sup>.

Più nello specifico, il concetto di “*procedimento in materia penale*” adottato nella versione definitiva del Regolamento è idoneo a contemplare: a) tutti i tipi di provvedimenti di congelamento e di confisca emessi in seguito a procedimenti che siano connessi ad un reato; b) altri tipi di provvedimenti emessi in assenza di una condanna definitiva; c) indagini penali svolte dalla polizia e da altri servizi di contrasto<sup>12</sup>.

---

*and uniform interpretation of Union law for the development of the principle of mutual recognition in criminal matters*, in *European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice*, 2010, fascicolo 18(2), pp. 99-114; E. PISTOIA, *La cooperazione giudiziaria in materia civile e penale*, in (a cura di) C. DI MAIO, R. TORINO, *Diritto e politiche dell’Unione europea*, Padova, 2020; C. JANSSENS, *The Principle of Mutual Recognition in EU law*, Oxford, 2013; W. AUKE, *The Principle of Mutual Trust in EU Criminal law*, Oxford, 2021.

<sup>8</sup> Articolo 2 del Regolamento (UE) 2018/1805.

<sup>9</sup> Direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio *relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea*, del 3 aprile 2014, in GUUE L 127, del 29 aprile 2014, p. 39.

<sup>10</sup> V., *ex multis*, M. SIMONATO, *Directive 2014/42/EU and non-conviction based confiscation. A step forward on asset recovery?*, in *New Journal of European Criminal Law*, 2015, vol. 2, 216 ss.; A.M. MAUGERI, *La direttiva 2014/42/UE relativa alla confisca degli strumenti e dei proventi da reato nell’Unione europea tra garanzie ed efficienza: un ‘work in progress’*, in *Diritto Penale Comparato*, fascicolo 1/2015, pp. 300-336; A. MARANDOLA, *Considerazioni minime sulla Dir. 2014/42/UE relativa al congelamento e alla confisca di beni strumentali a dei proventi da reato fra gli Stati dell’UE*, in *Archivio Penale*, fascicolo 1, 2016, 121 ss.; A. STAN, *The challenges of extended confiscation. directive 2014/42/eu and transposing difficulties in Romania*, in *EU and Comparative Law Issues and Challenges Series (ECLIC)*, 2019, fascicolo 3, pp. 637–658.

<sup>11</sup> Considerando 13 del Regolamento (UE) 2018/1805.

<sup>12</sup> *Ibidem*.

Tuttavia, nonostante la diversa e più ampia definizione impiegata nel testo definitivo rispetto alla versione originaria, per espressa previsione sono esclusi dal raggio applicativo del Regolamento i provvedimenti di congelamento e i provvedimenti di confisca emessi nel quadro di procedimenti in materia civile o amministrativa<sup>13</sup>.

In estrema sintesi, perciò, si può dire che il mutuo riconoscimento copre, al giorno d'oggi, una ricca gamma di provvedimenti patrimoniali (persino confische senza condanna, tra le quali possiamo annoverare anche la confisca di prevenzione), purché siano essi comunque ricollegabili ad episodi delittuosi.

Molto probabilmente, dunque, se non fosse entrato in vigore il predetto Regolamento, anche un eventuale recepimento della Direttiva 2014/42/UE, non avrebbe consentito di aggredire in maniera così perentoria i beni che sono stati confiscati nell'ambito del procedimento di prevenzione attivato dalla Procura di Salerno, ragion per cui, possiamo dire che nel caso in esame, tanto i leali rapporti tra gli Stati protagonisti della vicenda, quanto le nuove potenzialità fornite su “un piatto d'argento” dal legislatore europeo, hanno consentito di ottenere un prestigioso e utilissimo risultato. Affatto trascurabile, infine, è stato il consueto e indispensabile contributo di Eurojust che in questo come in numerosissimi altri casi ha agevolato sotto innumerevoli punti di vista le interlocuzioni tra i paesi e le istituzioni a confronto<sup>14</sup>.

Ritornando, in conclusione, ai rapporti bilaterali tra Italia e Romania, risulta, da un lato, fondamentale verificare come funzionerà in concreto l'accordo bilaterale stipulato lo scorso marzo e se, come tutti ci auguriamo, la sua applicazione migliorerà le condizioni di espiazione della pena di detenuti italiani e detenuti rumeni sotto il profilo della finalità rieducativa della pena stessa e del progressivo reinserimento dei detenuti nel tessuto sociale; dall'altro, inoltre, occorre confrontarsi con il fenomeno opposto, ovvero, quello dell'esecuzione dei Mandati di Arresto Europeo<sup>15</sup>, versante in cui persistono “cose” da mettere a punto e problematiche – anche particolarmente serie – da risolvere<sup>16</sup>. Posta l'impossibilità, in questa sede, di prospettare soluzioni di carattere generale e di politica criminale, ci si può solamente limitare ad affermare che ogni questione, anche la più delicata e complessa, può essere adeguatamente affrontata e risolta con il dialogo, il confronto e il rispetto reciproco tra persone, istituzioni e, come in questo caso, tra Stati.

<sup>13</sup> *Ibidem*.

<sup>14</sup> Sul punto si v., *ex multis*, A. SUOMINEN, *The Past, Present and the Future of Eurojust*, in *Maastricht Journal of European and Comparative Law*, fascicolo 15(2), 2008, pp. 217-234; A. WEYEMBERGH, *The Development of Eurojust: Potential and Limitations of Article 85 of the TFEU*, *New Journal of European Criminal Law*, fascicolo 2(1), 2011, pp. 75-99; F. FABIANA, *Flessibilità del modello di pre-investigazione di fronte ad eccezionali esigenze di cooperazione giudiziaria. La funzione proattiva di Eurojust*, in *ARCHIVIO PENALE*, fascicolo 2, 2020, pp. 1-37; P. BARGIACCHI, *Il contributo di Eurojust al perseguimento dei crimini internazionali commessi in Ucraina*, in *EUWEB Legal: Essays Global & International Perspectives*, fascicolo 2, 2023, pp. 14-28.

<sup>15</sup> Decisione quadro del Consiglio relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra gli Stati membri, del 13 giugno 2002, in *GUUE L 190*, del 17 luglio 2002, p. 1.

<sup>16</sup> V., *ex multis*, E. PISTOIA, *op. cit.*; F. PROIA, *Mandato d'arresto europeo: il “nuovo” motivo di rifiuto facoltativo della consegna del cittadino italiano e del cittadino europeo residente*, in *Processo penale e giustizia*, fascicolo 5, 2020, pp. 1057-1072; A. CAIOLA, *Mandato d'arresto europeo: indipendenza e imparzialità dell'autorità giudiziaria emittente*, in *Diritto comunitario e degli scambi internazionali*, fascicolo 1, 2020, pp. 29-38; L.S. ROSSI, *Fiducia reciproca e mandato d'arresto europeo, il “salto nel buio” e la rete di protezione*, in *Freedom, Security and Justice*, fascicolo 1, 2021, pp. 1-15; L. SCOLLO, *La riforma del Mandato d'Arresto Europeo. Meno diritto e più diritti*, in *Giurisprudenza Penale*, fascicolo 1, 2021, pp. 207-217; E. AJAMAR, *Mandato d'arresto europeo, mancato rispetto di una decisione quadro e giudicati di uno Stato membro: la CGUE affronta alcuni nodi problematici*, in *Diritto pubblico e comparato europeo online*, vol. (48) n. 3, 2021, pp. 3147-3153; G. DALIA, *La tutela dei diritti umani nell'esecuzione delle misure di coercizione nelle procedure di consegna*, in *EUWEB Legal Essays. Global & International Perspectives*, fascicolo 2, 2023, pp. 92-100.



L'auspicio è che ogni discussione possa essere affrontata con lo stesso spirito di collaborazione che, in un piccolissimo segmento di attività giurisdizionale, è stato adoperato in relazione alla vicenda della ITALAT – PAESTUM. Uno spirito intriso di desiderio di dialogo, di propensione al confronto e di sincera e leale volontà di reciproca collaborazione.

I recenti segnali mi sembra vadano in questa direzione.